

Alla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti

On. Paola De Micheli

Sua Sede – Roma

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

On. Ministra,

la presente le perverrà con qualche ritardo, dato il periodo festivo, ma le assicuro che grande è stata la nostra sorpresa nell'apprendere del contenuto della Circolare 19/20 dicembre 2019 del Direttore Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, diretta proprio alle Autorità del sistema portuale, e concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 675 e ss., della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145.

Non è esattamente la Circolare che tutti ci saremmo aspettati dopo l'incontro dello scorso 12 dicembre, presso il suo Ministero, alla presenza del Sen. Maurizio Gasparri.

Di fatto la Circolare del suo Direttore Generale è un invito esplicito a disapplicare la legge che ha esteso la durata delle concessioni demaniali marittime in essere (non scadute) per un periodo di 15 anni, per le finalità e le motivazioni giuridiche, di tutela del territorio, di politica economica e sociale, ampiamente esplicitate dalla legge stessa.

Circolare che ha generato sconcerto tra le decine di migliaia di imprese del settore e le amministrazioni preposte alla gestione del demanio costiero, e che non è esente da censure, anche sotto il profilo della intempestività.

Se si decide di percorrere un sentiero eminentemente giuridico, avulso da più ampie considerazioni di carattere politico, sociale ed economico, sarebbe opportuno comparare le diverse soluzioni giurisprudenziali afferenti la fattispecie.

Limitandoci allo stretto essenziale, e riservando ulteriori approfondimenti, non possiamo non sottolineare come nella Circolare del 19/20 dicembre scorso si sia preso in considerazione un solo aspetto giurisprudenziale, quello più penalizzante per il nostro settore, dimenticando le coeve e difformi sentenze del Consiglio di Stato, di cui ricordiamo, tra le altre, quella della Sez. V, pubblicata il 24 ottobre 2019, n. 07258/23019 Reg. Prov. Coll. - n. 01761/2016 Reg. Ric.. Questa Sentenza dichiara in modo esplicito che la durata delle concessioni demaniali marittime in essere

www.assobalneariitalia.it

info@assobalneariitalia.it

(tutte) è stata estesa di diritto, *ipso iure*, dall'art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, **per un periodo di anni quindici**. Forse ancor meno pertinenti sono le considerazioni sulla disapplicazione di leggi dello Stato, da parte dell'apparato amministrativo. Secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, infatti, le sentenze degli organi di giurisdizione esplicano i loro effetti limitatamente al caso deciso, oggetto del giudicato. Ma vi è di più.

Riguardo l'art. 1, commi 675 e ss., legge 145/2018, non vi sono contestazioni da parte degli organi di giustizia comunitaria e della Commissione europea. Viceversa, sono in corso da tempo interlocuzioni con Bruxelles, volte a fornire i più ampi chiarimenti sulla compatibilità della stessa normativa con il diritto eurocomunitario. Sul punto è bene non dimenticare che, per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato “... coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno infatti l'obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute illegittime), in ossequio al principio di legalità, visto che l'ulteriore dimensione della legalità costituzionale ha il proprio presidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte costituzionale” e, quindi, aggiungiamo per quanto interessa, della Corte di Giustizia europea (tra le altre Consiglio di Stato Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1862).

Perciò, se mai fosse ancora necessario sottolinearlo, il problema potrebbe essere eliso alla radice dalla sfera della Politica, se solo il Governo volesse concretamente tutelare le circa 30.000 piccole imprese balneari che operano sul territorio nazionale, come ha fatto il Portogallo con la norma sulla proroga delle concessioni esistenti fino a 75 anni e sul diritto di prelazione del concessionario uscente - la medesima norma che, inopinatamente la Commissione europea ha fatto abrogare all'Italia con la procedura di infrazione del 2009 - (Decreto legge 226-A 2007, attuativo della Legge 58/2005 che ha recepito la direttiva 2000/60/CE), o la Spagna con la Ley de Costas 2/2013 che ha modificato la Ley de Costas 22/1988, che al fine di garantire la protezione del litorale e di fornire un quadro giuridico certo, ha stabilito un termine di durata delle concessioni fino a 75 anni, e di una proroga straordinaria delle concessioni in scadenza, anch'essa della durata fino a 75 anni.

In conclusione, in accordo a quanto richiesto al Governo, in data 13/11/2019, dalla Conferenza delle Regioni – Sottocommissioni Demanio marittimo, Turismo e Infrastrutture –, con il documento che

per comodità alleghiamo alla presente, auspichiamo che vengano forniti indirizzi interpretativi ed applicativi, in relazione alle funzioni amministrative conferite alle Regioni ed ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 112 /1998, sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2019 (art. 1, commi 246 e dal 675 al 685, della legge n. 145/2018).

Con i più cordiali saluti.

Roma, 27 dicembre 2019

Il Presidente
Fabrizio Licordari

All.: come sopra.